



CIRCOLARE n. 26 del 22 novembre 2024 Prot. 160/2/sn	DESTINATARIO: tutte le aziende associate
ARGOMENTO: ADR	OGGETTO: Parere su quadro esclusioni nomina consulente ADR
Precedenti circolari: 32/2023	

Gentile Associato,

ti segnaliamo che Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la [Circolare 14 maggio 2024 Prot. 13921 recante "Commenti e chiarimenti operativi all'applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR"](#), con lo scopo di chiarire dubbi interpretativi relativamente all'applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR.

La Circolare si pone l'obiettivo di interpretare quanto indicato nel DM, anche grazie ad esempi delle varie condizioni di esclusione o esenzione, attraverso l'illustrazione delle condizioni operative pratiche (ad esempio, la possibilità di utilizzo del registro in forma digitale o cartaceo, anche integrato in altri strumenti di gestione) e fornendo importanti dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione.

Tra gli argomenti esaminati dalla Circolare vi è quello dell'esenzione dall'obbligo di nomina del Consulente ADR. In merito l'Associazione ha richiesto un Parere tecnico ([DISPONIBILE QUI](#)) relativamente all'interpretazione dei casi di esenzione del settore dell'autodemolizione. Il parere ha confermato, come precedentemente comunicato con la nostra [Circolare n. 32/2023](#), che i criteri da rispettare per l'esenzione dalla nomina del consulente ADR sono i seguenti:

1) per le spedizioni in colli: sono previste massimo n° 3 operazioni al mese e massimo n° 24 operazioni all'anno in regime di esenzione parziale cioè rispettando i limiti massimi complessivi per spedizioni previsti alla colonna "Categoria di Trasporto/Limite esenzione".

2) Per le spedizioni alla rinfusa o in cisterna: sono previste massimo n° 2 operazioni al mese e massimo n° 12 operazioni all'anno, per un quantitativo massimo complessivo annuale di 50 tonnellate, solo per merce di Categoria 3 secondo la colonna "Categoria di Trasporto/Limite esenzione" del parere stesso.

3) Il calcolo è da considerarsi per ogni sede operativa dell'impresa.

Il Parere ha evidenziato che la variazione rispetto ai precedenti criteri di esclusione, prevista dalla Circolare del MIT, riguarda il fatto che le condizioni di esenzione relative ai punti 1) e 2) sopra citati possono essere applicate contemporaneamente sempre nei limiti del peso massimo previsto.

Di conseguenza, nel caso ad esempio del trasporto di batterie, sono possibili un massimo di 5 spedizioni al mese (3 in colli e 2 alla rinfusa) che non superino ognuna i 1000 kg, con un massimo annuo di 36 spedizioni (24 in colli + 12 alla rinfusa).

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento.

Cordiali saluti.

La Segreteria

A.D.A – Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli

Sede operativa: Viale Andrea Doria, 20, 20124 Milano

Sede Legale: Via del Poggio Laurentino, 11, 00144 Roma

Tel: 02 77 12 12 1 - Fax: 02 77 12 12 32

E-mail: segreteria@ada-net.it

P.E.C: associazioneada@pec.cheapnet.it

CF: 97063750158

www.associazioneada.it